



# DIFENDERE LA SALUTE È UN DIRITTO!

**Riteniamo importante pubblicare le motivazioni con le quali il Giudice ha assolto il macchinista Cerutti di Novara che per difendere la propria salute si era rifiutato di prendere servizio su di una ALN 772.**

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Cerutti Marino, dipendente dell'Ente Ferrovie dello Stato in qualità di macchinista, il giorno 11/4/1985 si è rifiutato di eseguire l'ordine di effettuare il treno 7390, composto da AL n. 772, adducendo a fondamento del rifiuto la necessità di salvaguardare la propria integrità fisica.

In esito al procedimento disciplinare aperto si per tale episodio al Cerutti è stata comminata e poi concretamente applicata (nel periodo 14/25 gennaio 1986) la sanzione della sospensione dal servizio per giorni undici con privazione dello stipendio.

Il lavoratore, con ricorso depositato in cancelleria il 6/11/1986, ha impugnato tale provvedimento deducendo i seguenti motivi:

- a) per violazione da parte dell'Ente datore di lavoro delle disposizioni di cui all'art. 2087 c.c., in quanto nulla aveva fatto l'azienda per tutelare l'integrità fisica del prestatore d'opera in relazione all'ambiente di lavoro assai nocivo a causa di rumorosità, vibrazioni e odori e vapori di petrolio, olio e gas di scarico — delle cabine di guida delle automotrici del gruppo 772 e ciò nonostante gli episodi di malessere denunciati dallo stesso ricorrente, tra i quali quello - clamoroso - dell'abbandono del servizio nell'aprile del 1984, non sanzionato disciplinarmente proprio per il riconoscimento, da parte dell'azienda della giustezza del comportamento del lavoratore, stante l'accertata esistenza dello stato dimalattia causato dalla permanenza nel predetto insalubre ambiente di lavoro. Il ricorrente ha quindi dedotto l'illegittimità dell'ordine amministrativo e conseguentemente la legittimità del rifiuto di eseguirlo.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Passando ora all'esame del merito dell'impugnazione - e cioè all'accertamento della legittimità o meno del rifiuto di eseguire l'ordine opposto dal lavoratore e quindi della legittimità o illegittimità sostanziale del provvedimento sanzionatorio occorre senza dubbio partire dalla disposizione contenuta nell'art. 2087 Cod. Civ., che così recita: "L'impreditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro".

Tale norma, dunque, pone a carico del datore di lavoro l'obbligo di tutelare la salute del la-

voratore imponendogli di adottare tutte le misure indispensabili affinché l'ambiente di lavoro non sia fonte non solo di danno, ma neppure di pericolo per il prestatore d'opera.

Trattasi di una specifica obbligazione, che, considerata l'importanza della salute, bene costituzionalmente protetto (art. 32), assume nel sistema contrattuale una rilevanza per lo meno pari a quella dell'obbligazione di effettuare la prestazione lavorativa gravante sul prestatore d'opera.


Ne consegue che, nel caso di inadempimento da parte del datore di lavoro dell'obbligazione posta a suo carico dall'art. 2087 Cod. Civ., ben può il lavoratore — in base al principio "Inadimplenti non est adimplendum" (art. 1460 Cod. Civ.) - rifiutarsi di adempire la sua obbligazione, consistente nella prestazione lavorativa.

Ne consegue ancora che la sanzione disciplinare comminata per il rifiuto di svolgere la mansione assegnata deve ritenersi illegittima qualora il rifiuto sia giustificato dalle condizioni di salute del lavoratore e dalla situazione ambientale in cui egli è chiamato ad operare.

Ciò posto, ritiene il Pretore, alla luce della compiuta istruttoria, che il ricorrente abbia legittimamente rifiutato di eseguire l'ordine impartitogli il giorno 11/4/1985 concernente l'effettuazione del treno 7390 composto da AL n. 772 e che pertanto la sanzione disciplinare comminatagli per tale rifiuto debba essere dichiarata illegittima.

I testi De Paolis, Cavallo, Ferrari ed Amato, tutti macchinisti o aiuti macchinisti in servizio presso il deposito di Novara (lo stesso dove lavorava il ricorrente) ed utilizzati per la guida delle automotrici del gruppo 772 (le stesse che il Cerutti si è rifiutato di condurre), hanno riferito che all'interno della cabina di guida dei predetti mezzi, durante il servizio, si avvertivano forti rumori, infiltrazioni d'aria, eccessivo calore d'estate, puzza di petrolio ed immissione di gas di scarico.

Tali affermazioni confermano la dichiarazione 13/1/1986 (prodotta dal ricorrente) sottoscritta - olte che dagli stessi testi - da numerosi altri dipendenti F.S. addetti alle macchine.



Tutti i testi escussi hanno anche riferito che alla fine del servizio sulla automotrici 772 o anche nel corso del servizio avvertivano mal di testa, mal di gola e bruciore agli occhi e qualcuno (De Paolis) ha anche aggiunto di essere stato costretto una volta a restare a casa perché gli era venuta una faringite.

Già da tali deposizioni si vince con sufficiente chiarezza che l'ambiente di lavoro nel quale era stato chiamato ad operare il Cerutti in forza dell'ordine di servizio disatteso era oggettivamente insalubre, tanto da esporre chi vi lavorava al rischio di prendersi quanto meno una faringite.

Nella prodotta relazione a firma del prof. E. Gaffuri (relazione stilata per presentare e commentare le analisi eseguite su automotrice Diesel del compartimento F.S. di Treviso da parte dell'Istituto di Medicina del Lavoro dell'Università degli Studi di Padova - Sezione di Verona) si legge: "in conclusione, il giudizio circa le caratteristiche fisiche delle cabine di guida prese in esame è negativo quanto alle condizioni di comfort dell'operatore. Egli si trova esposto a vibrazioni, rumore e condizioni climatiche che rappresentano un sovraccarico di stimolazioni richiedenti processi di adattamento e che sono tali da provocare fenomeni di affaticamento nervoso".

Più specificamente per quanto concerne il c.d. "microclima" dell'ambiente di lavoro il prof. Gaffuri scrive: "l'esame deidati analitici fa rilevare che esistono situazioni nelle quali gli indici calcolati dimostrano condizioni di stress termico... alcuni dati di temperatura dell'aria delle cabine di guida fanno pensare che durante i periodi più caldi la situazione microclimatica raggiunga livelli pericolosi... altra caratteristica sfavorevole è la spesso bassa umidità relativa. Se questa è vantaggiosa quanto alla dispersione evaporativa del sudore, è però nociva per le vie aeree quando è troppo secca".

Quanto rilevato dall'equipe del prof. Gaffuri nello studio al quale si riferisce la citata relazione in data 13/9/1979 conferma che le affermazioni dei testi non sono fantasie o mere impressioni individuali, ma corrispondono a una reale condizione di disagio dovuta a un ambien-

## RUMOROSITÀ CABINE

L'inchiesta giudiziaria aperta a seguito della denuncia è iniziata. Il 5 ottobre per ordine del pretore i tecnici dell'USL hanno iniziato le misurazioni.

RINGRAZIAMO Medicina democratica ed in particolare il dott. Dario Medico per disinteressato e prezioso contributo dato nel caso Cerutti ed altri casi.



te di lavoro sfavorevole e rischioso. Anche dalle indagini disposte dall'azienda (c.f.r. le relazioni prodotte dalla parte convenuta), nonostante si tratti di indagini di parte, è risultato che, riguardo al microclima, accanto a situazioni ancora tollerabili sono state riscontrate condizioni configuranti uno stress calorico sia pure limitatamente ad alcuni periodi dell'impegno lavorativo.

A fronte di tale situazione relativa all'ambiente di lavoro il ricorrente ha ripetutamente segnalato al datore di lavoro di non essere in grado di epletare il servizio sulle motrici 772 senza correre il rischio di ammalarsi, soprattutto in considerazione del fatto che egli era affetto da faringite cronica, malattia che si acutizzava ed aggravava proprio a causa dell'ambiente di lavoro sfavorevole.

Con istanza del 3/3/1983 il Cerutti chiedeva di essere esonerato dal servizio sulle automatrici del gruppo 772 segnalando di essere affetto da faringite cronica.

Il 1°/3/1984, durante le operazioni accessorie AL n. 772.3268 e 3247 che dovevano effettuare i treni 739/7397, il Cerutti dichiarava di sentirsi male e veniva sostituito con altro agente; il medico di reparto lo stesso giorno rilevava che il ricorrente era affetto da faringite ed impossibilitato a prestare servizio per un giorno.

Il 4/4/1984 il Cerutti, durante l'effettuazione dei treni 3390/3391 con Al n. 772.3247, nella

stazione di Olcenengo richiedeva la propria sostituzione per malore improvviso; veniva inviato in ospedale e dimesso con prognosi "faringite acuta"; il medico di reparto il giorno 5/4/1984 gli riscontrava una faringite febbrile con prognosi di cinque giorni. Nonostante ciò il controllo effettuato sulla suddetta autotrice lo stesso giorno non rilevava alcuna anomalia.

Come si vede oltre alla oggettiva insalubrità del lavoro nelle cabine delle automatrici 772, per quanto riguarda specificamente il ricorrente può ritenersi accertata una soggettiva incompatibilità con le condizioni di salute dello stesso, come risulta dagli episodi sopra ricordati e come risulta altresì dalla prodotta relazione del Dott. Dario Miedico del 5/6/86, nella quale si legge testualmente: "il ripetersi di questi episodi di faringite, che costituiscono di per sé un grave danno per la salute del lavoratore, avrebbe portato, a tempi più o meno lunghi, ad una definitiva crocinizzazione della malattia con una perdita anche importante, ma soprattutto irreversibile di una parte della capacità lavorativa".

Orbene, poiché il datore di lavoro nulla ha fatto per far sì che le condizioni dell'ambiente di lavoro nel quale il Cerutti era chiamato ad operare fossero migliorate tanto da evitarli di correre il rischio di ammalarsi ed anzi ha più volte ribadito che l'ambiente di lavoro in questione non comportava rischi di alcun genere nonostante il Cerutti per ben due volte avesse

lasciato il servizio proprio per l'acutizzarsi della faringite, non c'è dubbio che l'Ente convenuto si sia reso inadempiente all'obbligo impostogli dall'art. 2087 c.c.

Di fronte a tale inadempienza deve ritenersi pertanto legittimo il rifiuto del ricorrente di prestare servizio nelle cabine di guida delle motrici 772 in base al principio, già ricordato, dell'"inadimplenti non est adimplendum".

Conseguentemente deve dichiararsi l'illegittimità della sanzione disciplinare applicata al lavoratore e per l'effetto l'Ente convenuto deve essere condannato a corrispondergli la somma di L.934,206, illegittimamente trattenuta, oltre rivalutazione e interessi.

## AGENDA 1988

Oltre alle agende distribuite dal sindacato anche quest'anno vi è quella del PDM di Milano

Per prenotazioni rivolgersi a Miraglia (Tel. 02/9316244 ed anche alla redazione di In Marcia)

## VERONA

### ...STORIE DI ORDINARIA FOLLIA

Il Comp.to di Verona si distingue per almeno 2 motivi da tutti gli altri: il 303 e il dormitorio.

Il 303 è dotato di un enorme vetro divisorio. Le persone per comunicare devono servirsi di un microfono, né più e né meno come nei carceri dove un divisorio, per motivi di "sicurezza" si interpone fra il carcerato e chi va a visitarlo. E quali motivi di sicurezza avranno spinto coloro i quali hanno imposto tale soluzione? Malgrado i tentativi di indagine, svolte segretamente, da parte del personale, niente è emerso di preciso per cui ognuno fa congetture al riguardo. C'è chi dice che un Capo Deposito è stato fatto mira di seggiolate in testa malgrado, sostiene lui, non ci fossero motivi che potessero giustificare tale gesto.

Qualcuno è stato visto correre attraverso le varie scrivanie urlando: "al pazzo, qui me menano!"; e via dicendo ma niente di sicuro. Sta di fatto che chiunque voglia aprire la porta del divisorio perché gli fa impressione parlare attraverso il microfono, viene immediatamente fulminato da una scarica a 3.000 volts e si sa, la 3.000 non perdona!

Poi si diceva che un altro elemento contraddistingue il Comp.to di Verona... ah, sì! i dormitori, soprattutto le camere riservate al personale femminile. E siccome chi scrive è una donna e macchinista, ha avuto modo di provarle e vederle personalmente.

La camera del deposito è sita a 2 metri circa di distanza dalle rotaie e le rotaie, si sa, servono per far passare i treni.

Orbene se riesci a prendere sonno nell'intervallo che intercorre fra un treno e l'altro, il risveglio è più amaro rispetto al tentativo folle di prendere sonno; la camera ti gira attorno, ti alzi subito in piedi gridando: "aiuto c'è il terremoto" e una tachicardia ti prende e non ti lascia per più di un'ora. Questo

d'estate, perché d'inverno a tutto questo si aggiunge il rumore dell'acqua dei termi che mettendosi in circolo diffonde un sottofondo musicale simile alla tortura della goccia cinese.

Ma a chi come me a tutto questo non riesce ad "adattarsi", vengono offerte soluzioni diverse. Allora tu sei contenta, finalmente i numerosi rapporti hanno sortito qualche effetto, basta con gli M. 40, con i rientri in vettura e via dicendo. Mi presento, quindi, fiduciosa, previa autorizzazione, al dormitorio del viaggiante. Mi registro regolarmente, prendo il telo per la doccia e entro in camera. Apro la finestra e le tapparelle prima di andare in mensa, e istintivamente mi ritiro. Derive di moto, motorini, biciclette appese mi si sbattono in faccia e accando, più in là, le macchine. Non ho avuto dubbi, la camera dà sul cortile interno al parcheggio a 1/2 metro di altezza dalla finestra. "Scusi" chiedo al custode senza arrendermi "non avrebbe un'altra soluzione più tranquilla da offrirmi?" "Certo, ma le altre camere sono peggio!" Attaccate alle finestre di queste, infatti, ci stanno le auto. Una viene messa nel frattempo in moto e la camera si è già riempita di smog. "Ha ragione" dico "è peggio! Telefono inferocita, ma gentile capisco che il C.D. non ha colpa della situazione in cui versano i dormitori, ma non mi va di essere presa in giro in tal modo!

Però il C.D. o non capisce o fa finta di non capire e pensa che sia tutta una scusa. Io istintivamente, e giuro senza malizia, penso all'ipotetico episodio delle seggiolate e degli inseguimenti. Non sanno lor signori che siamo moralmente e penalmente responsabili del nostro lavoro? E che dire, invece, di chi si assume la responsabilità morale di lasciare in piedi soluzioni inaccettabili?

In quasi tutte le camere dei vari dormitori sparsi per la rete è consueta la frase "Aboliamo i dormitori". E adesso che ci prepariamo per la manifestazione del 4 a Roma e lo sciopero del 16, mi viene in mente un motivo cantato durante un lavoro teatrale di Dario Fo sulle lotte operaie 1921-'31: "I padroni hanno 20.000 anni di esperienza vincerli è un'utopia, una mera speranza, ma tu, Compagno, non smettere di lottare, MAI!".

**Macchinista Teresa Lo Presti**